
Letto, confermato e sottoscritto.

# IL PRESIDENTE





## **IL SEGRETARIO**

F.to Dr. Onofrio Caforio

orn
ma
a
ito
ato
,
per
pei
.u.
ale
rio

- 9 MAR. 2019



Il Funzionario incaricato







Codice Ente 10453

Deliberazione n. 13/19

# **COPIA**

# **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

# OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DI TARIFFE DEI SERVIZI E TRIBUTI COMUNALI - ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì VENTITRE del mese di FEBBRAIO alle ore 12:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TESTINI MAURO – Sindaco	x	
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- ROSSINI ATTILIO – Assessore	x	
	-	
TOTALI	3	0

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Caforio Dr. Onofrio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Testini Mauro, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

# DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 23 FEBBRAIO 2019.

# OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DI TARIFFE DEI SERVIZI E TRIBUTI COMUNALI – ANNO 2019.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** l'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 disciplinante le competenze deliberative in materia di determinazione delle aliquote dei tributi;

#### VISTI:

- l'art. 3, commi 1 e 7 del D.L. 786 del 22.12.1981 convertito nella Legge 26.02.1982, n. 51, nonché il D.M. 31.12.1983 concernenti i "Servizi pubblici a domanda individuale";
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, come convertito in L. n. 214 del 22.12.2011 compatibilmente col disposto degli artt. 8-9 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, che ha istituito l'Imposta municipale propria "IMU", e le relative successive modifiche ed integrazioni date dal comma 380, art. 1, della L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), dall'art. 2 del D.L. n. 102 del 31.08.2013 come convertito in L. 124/2013, dall'art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e dall'art. 1 della L. n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) che ha peraltro configurato l'IMU come articolazione della più complessa Imposta Unica Comunale "IUC";
- l'art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito la Tassa sui rifiuti "TARI" (quale regime di prelievo in vigore dal 2014 sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani) ed il Tributo sui Servizi Indivisibili "TASI" come ulteriori articolazioni della più complessa Imposta Unica Comunale "IUC";
- il D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e s.m.i., come modificato dai commi da 142 a 144, art. 1, della L. n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), ha istituito l' "Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF", la cui aliquota, nei limiti di legge, è modificabile dai Comuni mediante proprio Regolamento;
- il Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 relativo all'Imposta comunale sulla Pubblicità ed al Diritto sulle Pubbliche Affissioni (applicati dal Comune di Vione con le tariffe di cui allo stesso come aggiornati dal D.P.C.M. 16.02.2001), nonché il vigente "Regolamento comunale per la disciplina della Pubblicità e delle Affissioni e per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni" come approvato nella sua più aggiornata versione con delibera consiliare n. 16 del 16.03.2007;
- il Capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 relativo alla "Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP)", nonché il vigente Regolamento per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" come approvato nella sua più aggiornata versione con delibera consiliare n. 15 del 16.03.2007;
- il vigente "Regolamento per la gestione del servizio idrico integrato" adottato con delibera consiliare n. 61 del 28.12.2009 esecutiva ai sensi di legge;

### PRECISATO:

- a) che la copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale con proventi tariffari e contributi finalizzati, deve essere effettuata in misura non inferiore al 36%;
- b) che il costo complessivo della gestione del servizio acquedotto deve essere coperto con le relative tariffe almeno in misura non inferiore all'80%;
- c) che il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento rifiuti, come risultanti dal Piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo, deve essere coperto integralmente dalle relative tariffe (misura non inferiore al 100%);
- d) che il corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere esclusivamente destinato alla realizzazione delle opere e degli impianti di depurazione; qualora il Comune sia già provvisto di impianti di depurazione funzionanti e non si trovi in situazione di dissesto, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 14 della Legge n. 36/1994 come successivamente introdotto dall'art. 31, comma 31, della Legge n. 448/1998, i proventi derivanti dai canoni di depurazione e fognatura sono solo prioritariamente destinati alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi;
- e) che per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, sono sottoposti all'obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi, esclusivamente gli Enti Locali che, in base ai parametri stabiliti dal D.M. 30.09.1993 e s.m.i., si trovano in situazione strutturalmente deficitaria;

EVIDENZIATO che il Comune di Vione gestisce i seguenti servizi a domanda individuale:

- Illuminazione Votive cimiteriali;
- e che la percentuale di copertura del servizio medesimo è del 100%;

**PRESO ATTO** che i corrispettivi tariffari del Servizio Acquedotto e del Servizio Fognatura e Depurazione coprono interamente i costi di gestione dei medesimi;

**CONSIDERATO** che la "Legge di Bilancio 2019", L. n. 145 del 30.12.2018, non ha riproposto il blocco dell'aumento dei tributi disposto per gli anni 2016-2017-2018 dall'art. 1, comma 26 della L. 28.12.2015, n. 208 come da ultimo integrato e modificato dall'art. 1, comma 37 della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 10 del 20.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, di determinazione degli importi e delle tariffe dei servizi comunali da applicarsi nell'anno 2018;

### PRESO ATTO che:

- in questa sede si rende necessario provvedere alla sola ricognizione delle tariffe dei servizi;
- sulla base delle verifiche effettuate in sede di predisposizione dello Schema di Bilancio 2019 non si ritiene comunque opportuno procedere né all'aumento né alla riduzione di aliquote e tariffe rispetto a quelle in vigore nello scorso anno d'imposta 2018;

**RITENUTO** quindi dover CONFERMARE per l'anno 2019 le aliquote dei tributi, le detrazioni e le tariffe già in vigore nell'anno 2018, ad eccezione di quelle cui dovrà provvedere il Consiglio Comunale con proprie deliberazioni secondo competenza ed ai sensi di Legge (TARI, TASI, IMU ed Addizionale comunale all'IRPEF);

#### VISTI:

- l'art. 27, comma 8 della Legge 28.12.2001, n. 448 (L. Finanziaria 2002) che, modificando il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.1.2000, n. 388 testualmente dispone: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (....) e le tariffe dei servizi pubblici locali, (....) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.(....)";
- il comma 169, articolo 1, della Legge 296/2006 "L. Finanziaria 2007" recitante testualmente "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, così come convertito con modificazioni con L. n. 214 del 22.12.2011, che al comma 15 dispone "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. (...)";

**PRESO ATTO** che, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 viene differito al 31 Marzo 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali (di cui all'art. 151 del D.Lgs. 267/2000) - termine che era già stato differito al 28 Febbraio 2019 con Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell'art. 49 – 1° comma, come modificato dal D.L. n. 174/2012 - e dell'art. 153 – 5° comma - del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ai sensi di Legge;

## DELIBERA

- 1. **DI CONFERMARE** per l'anno d'imposta 2019 le aliquote dei tributi, le detrazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali già in vigore nell'anno d'imposta 2018, nonché negli anni precedenti, ad eccezione di quelle cui dovrà provvedere il Consiglio Comunale con proprie deliberazioni secondo competenza ed ai sensi di Legge (TARI, TASI, IMU ed Addizionale comunale all'IRPEF);
- 2. DI APPROVARE le percentuali di copertura dei costi dei servizi in premessa citati;
- 3. **DI ALLEGARE** copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019 in conformità a quanto previsto dall'art. 172, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);
- 4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per l'approvazione del Bilancio di previsione, secondo la procedura telematica indicata dal Ministero stesso;
- 5. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 1° comma, come modificato dal D.L. n. 174/2012 e dell'art. 153 5° comma del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;
- 6. **DI COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di Legge;
- 7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 4° comma del D.Lgs. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario Chiappini Angela appone il visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 – 1° comma, come modificato dal D.L. n. 174/2012 - e dell'art. 153 – 5° comma - del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012.

VIONE, 23.02.2019



Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

F.to Chiappini Angela